

Protocolli per la gestione delle movimentazioni in deroga da zone di restrizione per influenza aviaria

Movimentazione di pollina e lettiera da focolai e da allevamenti ricadenti in zona di protezione e sorveglianza

Da focolaio

Pollina

La pollina presente negli allevamenti sede di focolaio deve essere mantenuta in loco e ricoperta con un telo impermeabile, eventualmente aspersa in superficie con idoneo prodotto e stoccata (cfr. Manuale operativo Influenza aviaria rev 2023).

Lo stoccaggio in cumulo deve essere mantenuto per 42 giorni, trascorsi i quali può essere autorizzata dal SV competente sul focolaio la movimentazione in vincolo con destinazione diretta verso un impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 previo nulla osta del SV competente sullo stabilimento di destino che provvederà a una valutazione del rischio in merito alla presenza di allevamenti avicoli nell'area di destino, anche al fine dell'individuazione del percorso a minor rischio.

Deve essere sempre garantito il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e trasporto incluse le pulizie e disinfezioni dei mezzi. La pollina del focolaio non potrà essere in ogni caso destinata ad uso agronomico.

Lettiera

Deve essere mantenuta, eventualmente aspersa in superficie con idoneo prodotto, stoccata all'interno dei capannoni, per 42 giorni, trascorsi i quali può essere autorizzata in via prioritaria dal SV competente sul focolaio, la movimentazione ad impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 o ad impianto di biogas. In alternativa può essere previsto l'uso agronomico previo controllo da parte del SV che la lettiera sia stata adeguatamente stoccata e disinfettata per garantire l'inattivazione del virus. Inoltre sarà necessario valutare i terreni agricoli in cui verrà destinata la lettiera che devono essere adeguatamente distanti da allevamenti avicoli.

Deve essere sempre garantito il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e trasporto incluse le pulizie e disinfezioni dei mezzi.

Si precisa che il conteggio dei 42 gg decorre dal termine delle operazioni di disinfezione preliminare post abbattimento del focolaio, al fine di assicurare un periodo di stoccaggio adeguato per inattivare il virus.

Da zona di protezione

Pollina/Lettiera

Devono essere mantenute in loco per 42 gg, trascorsi i quali può esserne autorizzata dal SV competente la movimentazione con destinazione diretta verso un impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 o a impianto di biogas o a uso agronomico con spargimento sui campi.

Deve essere garantito il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e trasporto incluse le pulizie e disinfezioni dei mezzi. Eventuali deroghe verranno considerate a livello regionale su segnalazione del SV competente e in ogni caso potranno essere rilasciate, sentito il parere del CNR, trascorsi 21 giorni di cumulo per invio diretto ad un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 o a impianto di biogas con le caratteristiche sotto riportate, previa valutazione del rischio in merito alla presenza di allevamenti avicoli nell'area di destino, anche al fine dell'individuazione del percorso a minor rischio.

Una volta scaduti i termini per la ZP, si dovranno applicare le misure previste per la ZS, fino alla chiusura di quest'ultima.

Da zona di sorveglianza

Pollina/Lettiera

Devono essere mantenute in loco per 42 gg, trascorsi i quali può esserne autorizzata dal SV competente la movimentazione con destinazione diretta verso un impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 o a impianto di biogas o a uso agronomico con spargimento sui campi.

Laddove non sia possibile il cumulo per 42 giorni, può esserne autorizzato dal SV competente, trascorsi 21 giorni, l'invio diretto ad un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 o a impianto di biogas con le caratteristiche sotto riportate, previo nulla osta del SV competente per destinazione in base di una valutazione del rischio in merito alla presenza di allevamenti avicoli nell'area di destino, anche al fine dell'individuazione del percorso a minor rischio.

Precisazioni

- Si precisa che in ZP e ZS il conteggio dei giorni decorre dell'istituzione della zona stessa che ha comportato lo stoccaggio in ragione del divieto di spostamento. Ciò vale anche laddove vi siano ovaiole presenti.
- Qualora gli allevamenti, grazie alla favorevole situazione epidemiologica, ricadano in aree nelle quali le zone di restrizione sono tutte revocate prima che siano trascorsi 42 giorni, le restrizioni alle condizioni di invio della pollina e della lettiera da detti allevamenti non sede di focolaio, sono da intendersi anch'esse revocate.
- Caratteristica impianto biogas: deve essere garantita temperatura di esercizio non inferiore a 35°C per almeno 30 giorni o in alternativa, deve essere operativo impianto di pretrattamento - unità di pastorizzazione- che garantisca il raggiungimento di 70 °C entro 1 ora con digestato che permanga in vasca di stoccaggio non meno di 50 giorni.